



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

---

**TABELLA SINOTTICA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

**D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196**

TABELLA SINOTTICA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice")

ART.	ADEMPIMENTO (destinatari e modalità)	ESENZIONI (le esenzioni che verosimilmente ricorrono in caso di trattamento di dati personali svolto da avvocati sono evidenziate in grassetto)	TERMINE
13	<p><b>L'informativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve essere diretta all'interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati personali;</li> <li>- deve essere fornita oralmente o per iscritto;</li> <li>- deve contenere i dati e le informazioni indicati nel comma 1 e nel comma 2 (può non comprendere gli elementi: (i) già noti alla persona che fornisce i dati o (ii) la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati).</li> </ul>	<p>L'unica esenzione riguarda l'informativa che deve essere fornita all'interessato quando i dati personali non sono raccolti presso tale soggetto, ma presso un terzo. Tale specifica informativa all'interessato non deve essere fornita quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;</li> <li>b) <b>i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;</b></li> <li>c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.</li> </ul>	<p>L'informativa deve essere fornita all'interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati personali, <b><u>previamente rispetto alla raccolta stessa.</u></b></p> <p>Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, ma presso un terzo, l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato <b><u>all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.</u></b></p>
23	<p><b>Il consenso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve essere richiesto all'interessato;</li> <li>- deve essere prestato dall'interessato in modo espresso ovvero per iscritto quando il trattamento riguarda dati sensibili;</li> <li>- può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso;</li> <li>- è validamente prestato solo se: (i) è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, (ii) è documentato per iscritto e (iii) se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13.</li> </ul>	<p>Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II del Codice, quando il trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;</li> <li>b) <b>è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;</b></li> <li>c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;</li> <li>d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche,</li> </ul>	<p>Il consenso dell'interessato deve essere richiesto ed ottenuto <b><u>prima della raccolta dei dati personali.</u></b></p>

		<p>trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;</p> <p>e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art. 82, comma 2;</p> <p>f) <b>con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;</b></p> <p>g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;</p> <p>h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13;</p> <p>i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A) al Codice, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e</p>	
--	--	---	--

		ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.	
26	<p><b>L'autorizzazione del Garante</b> (che si aggiunge al <b>consenso scritto dell'interessato</b> in caso di trattamento di dati sensibili):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve essere richiesta al Garante secondo le modalità dallo stesso stabilite;</li> <li>- il Garante comunica la decisione adottata entro 45 giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.</li> </ul>	<p>I dati sensibili possono essere trattati senza il consenso dell'interessato e senza l'autorizzazione del Garante, nei casi di trattamenti:</p> <p>a) di dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;</p> <p>b) di dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.</p> <p>I dati sensibili possono essere trattati senza il consenso dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante:</p> <p>a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13;</p> <p>b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la</p>	<p>Il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante devono essere richiesti ed ottenuti <b><u>prima della raccolta dei dati sensibili.</u></b></p>

		<p>potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art. 82, comma 2 del Codice;</p> <p>c) <b>quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;</b></p> <p>d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 111 del Codice.</p> <p><b>I dati sensibili possono essere trattati senza autorizzazione del Garante nel caso si ricada in una delle sette autorizzazioni generali emanate dal Garante ai sensi dell'art. 41, comma 7 dell'abrogata Legge 675/96, la cui efficacia è stata prorogata dal Garante sino al 30 giugno 2004.</b></p>	
27	Il trattamento di dati giudiziari è consentito soltanto se autorizzato da <b><u>espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante</u></b> che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.	<b>I dati a carattere giudiziario possono essere trattati dai liberi professionisti senza autorizzazione del Garante alle condizioni stabilite nell'autorizzazione generale n. 7 emanata dal Garante ai sensi dell'art. 41, comma 7 dell'abrogata Legge 675/96, la cui efficacia è stata prorogata dal Garante sino al 30 giugno 2004.</b>	---
31	I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in		Le misure minime di sicurezza devono essere adottate <b><u>prima dell'inizio del</u></b>

	<p>relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di <b>idonee e preventive misure di sicurezza</b>, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.</p>		<p><b>trattamento.</b> Le misure minime di sicurezza che non erano previste dal D.P.R. 318/99, devono essere adottate entro il <b>30 giugno 2004</b> (art. 180, comma 1 del Codice). Il titolare che alla data dell'1 gennaio 2004 disponga di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di sicurezza e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura (art. 180, comma 2 del Codice). Nel caso di cui sopra, il titolare deve adottare ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'art. 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro l'<b>1 gennaio 2005</b> (art. 180, comma 3 del Codice).</p>
33	<p>Le <b>misure minime di sicurezza</b> da adottare sono "graduate" a seconda che il trattamento avvenga:</p>	<hr/> <p>ADEMPIMENTI TECNICI</p> <hr/>	
34	<p>- con strumenti elettronici</p>	<p>Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) autenticazione informatica;</li> <li>b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;</li> <li>c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;</li> <li>d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;</li> <li>e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;</li> <li>f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;</li> <li>g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;</li> <li>h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.</li> </ul>	
35	<p>- senza l'ausilio di strumenti elettronici</p>	<p>Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità</li> </ul>	

All. B)	Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza	<p>organizzative;</p> <p>b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;</p> <p>c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.</p> <p>L'Allegato B) reca numerosi adempimenti periodici, tra i quali si segnalano i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;</li> <li>- aggiornamento dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati;</li> <li>- aggiornamento degli strumenti elettronici contro il rischio di intrusione;</li> <li>- aggiornamento dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici e a correggerne i difetti;</li> <li>- redazione del documento programmatico della sicurezza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- periodicamente e comunque <b><u>almeno annualmente</u></b>;</li> <li>- periodicamente e comunque <b><u>almeno annualmente</u></b>;</li> <li>- con cadenza <b><u>almeno semestrale</u></b>;</li> <li>- periodicamente e comunque <b><u>almeno annualmente o semestralmente</u></b> in caso di trattamento di dati sensibili;</li> <li>- entro il <b><u>31 marzo di ogni anno</u></b>.</li> </ul>
37-38	<p>La <b><u>notificazione</u></b> del trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve essere trasmessa per via telematica al Garante;</li> <li>- deve essere effettuata utilizzando il modello predisposto dal Garante, osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.</li> </ul> <p>Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante deve fornire le notizie contenute nel modello di notificazione a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.</p>	<p>CASI IN CUI E' NECESSARIO PROCEDERE ALLA NOTIFICAZIONE</p> <p>quando il trattamento abbia ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;</li> <li>b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;</li> <li>c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;</li> <li>d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare</li> </ul>	<p>La notificazione del trattamento deve essere presentata al Garante <b><u>prima dell'inizio del trattamento</u></b> ed una sola volta, a prescindere dal numero di operazioni e dalla durata del trattamento da effettuare.</p> <p>Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione.</p> <p>Per i trattamenti di dati personali iniziati prima dell'1 gennaio 2004, le notificazioni devono essere effettuate entro il <b><u>30 aprile 2004</u></b> (art. 181, comma 1, lett. c) del Codice).</p>

		<p>abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;</p> <p>e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;</p> <p>f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.</p> <p>Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali.</p>	
42	<p>Non sussistono specifici adempimenti per procedere al <b><u>trasferimento di dati personali all'interno dell'Unione europea.</u></b></p> <p>Resta tuttavia salva l'adozione, in conformità al Codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.</p>	---	---
43	<p>Per procedere lecitamente al <b><u>trasferimento di dati personali verso un Paese non appartenente all'Unione europea</u></b> è necessario che ricorra almeno una delle condizioni indicate nella colonna che segue.</p>	<p>a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;</p> <p>b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;</p> <p>c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;</p> <p>d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o</p>	<p>Le ipotesi elencate nella colonna che precede devono ricorrere <b><u>al momento del trasferimento e per tutto il tempo del medesimo.</u></b></p>

44	<p>Il <b><u>trasferimento</u></b> di dati personali oggetto di trattamento, diretto <b><u>verso un Paese non appartenente all'Unione europea</u></b>, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato.</p>	<p>per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art. 82, comma 2 del Codice;</p> <p>e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;</p> <p>f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;</p> <p>g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art.6, comma 2, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;</p> <p>h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.</p>	<p>Le garanzie individuate dal Garante devono sussistere <b><u>al momento del trasferimento e per tutto il tempo del medesimo.</u></b></p>
----	---	--	--